

Tel. +41 (0)91 785 42 22 comune@verzasca.swiss www.verzasca.swiss

ORDINANZA MUNICIPALE SULLE TASSE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE PROCEDURE DI NATURALIZZAZIONE

Il Municipio di Verzasca,

richiamati:

- la Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit)
- la Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) e l'art. 12 del relativo regolamento (RLCCit)
- l'art. 192 della Legge organica comunale;
- la risoluzione municipale no. 2118 del 22 agosto 2022;
- nonché tutte le altre disposizioni in materia;

ORDINA

Art. 1
Campo
d'applicazione

Art. 2 Ammontare delle tasse La presente ordinanza disciplina il prelevamento delle tasse di cancelleria relative alle procedure di concessione dell'attinenza comunale a confederati e a stranieri, a copertura delle spese causate.

¹ Per i diversi tipo di procedura, il Municipio percepisce le seguenti tasse:

pratica di naturalizzazione agevolata per confederati: fr. 200.00 pratica di naturalizzazione agevolata per stranieri: fr. 400.00 pratica di naturalizzazione ordinaria per confederati: fr. 600.00 pratica di naturalizzazione ordinaria per stranieri: fr. 900.00

- per ogni figlio minorenne straniero compreso nella fr. 100.00 domanda di un genitore:

Art. 3 Riscossione

¹Le tasse di cui all'art. 2 sono riscosse al momento in cui viene licenziato il messaggio con il preavviso municipale e devono essere saldate prima della presentazione del messaggio municipale al Consiglio comunale.

Art. 4 Riscossione in caso di ritiro della domanda

In caso di ritiro della domanda, annullamento o archiviazione sono prelevate le seguenti tasse:

Pratica agevolata

-	ritiro della domanda prima del preavviso municipale:	fr.	200.00
-	ritiro della domanda dopo il preavviso municipale:	fr.	300.00

Pratica ordinaria:

-	ritiro della domanda prima del preavviso municipale:	fr.	300.00
-	ritiro della domanda dopo il preavviso municipale:	fr.	400.00
-	ritiro della domanda dopo il rapporto commissionale:	fr.	600.00
_	ritiro della domanda dopo decisione del legislativo:	fr.	700.00

² La tassa è corrisposta da ogni singolo richiedente che ha presentato la domanda di naturalizzazione in via ordinaria o agevolata secondo le disposizioni del diritto federale e cantonale.

³ Ai coniugi che presentano congiuntamente la domanda è imposta una tassa separata per incarto presentato.

² Le tasse sono dovute anche in caso di esito negativo della procedura.

Art. 8 Entrata in vigore

- ¹ La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali previsto dall'art. 192 LOC.
- ² Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli art. 208 e seg. della LOC.

Il Sindaco:

Per il Municipio

II Segretario

Romano Bordoli